

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO SULL'

## Imposizione diretta

Nel sistema fiscale italiano l'imposizione diretta è caratterizzata principalmente dalla presenza di tre imposte dirette: IRPEF imposta di tipo progressivo sui redditi delle persone fisiche, IRES imposta di tipo proporzionale sul reddito delle società, IRAP imposta regionale di tipo proporzionale sulle attività produttive. Lo scopo di questa scheda di approfondimento è quello di schematizzare a grandi linee e senza entrare nel dettaglio il trattamento fiscale dei redditi prodotti dai vari soggetti in modo da evidenziare come la scelta di uno o di un altro modello organizzativo giuridico possa avere risvolti impositivi molto differenti fra loro.

Soggetti passivi IRPEF sono le persone fisiche che percepiscono redditi:

- fondiari;
- di capitale;
- di lavoro autonomo;
- di lavoro dipendente;
- diversi;
- di impresa per partecipazione in società di persone;
- di impresa per partecipazione in società di capitali che hanno adottato il regime facoltativo della trasparenza fiscale;
- in qualità di beneficiari di un *trust* trasparente.

Soggetti passivi IRES sono:

- le società di capitali che non hanno adottato il regime facoltativo della trasparenza fiscale;
- enti pubblici o privati;
- *trust* opachi residenti nel territorio;

Soggetti passivi IRAP sono:

- società di persone;
- società di capitali;
- amministrazioni pubbliche;
- enti commerciali o non;
- persone fisiche esercenti attività commerciale o di lavoro autonomo se organizzate in modo imprenditoriale
- produttori agricoli, se non esonerati.

Le aliquote IRPEF sono caratterizzate dalla progressività ed ammontano al:

- 23% per redditi fino a 15.000 €
- 27% per redditi da 15.001 € a 28.000 €
- 38% per redditi da 28.001 € a 55.000 €
- 41% per redditi da 55.001 € a 75.000 €
- 43% per redditi oltre 75.000 €

Le aliquote IRES sono caratterizzate dalla proporzionalità ed ammontano al:

- 27,5% per l'anno 2016
- 24% a partire dall'anno 2017

L'aliquota IRAP è caratterizzata dalla proporzionalità e nella maggior parte delle regioni italiane ammonta al 3,9%.

## Redditi prodotti in Trust

Il *trust* è soggetto passivo IRES ma i redditi prodotti e distribuiti potrebbero in alcune circostanze essere imponibili IRPEF. Vedremo ora le principali interazioni fra queste due imposte, in particolar modo quando sono inclusi in *trust* dividendi da partecipazione, considerando la normativa e l'aliquota IRES attualmente in vigore al 27,5%. Si evidenzia come il *trust* non commerciale non sia soggetto passivo IRAP.

Quando un *trust* individua in modo univoco e preciso i beneficiari attribuendo loro un *vested interest* si definisce trasparente e i redditi prodotti non sono imponibili IRES per il *trust* ma sono interamente e unicamente imponibili IRPEF in capo ai beneficiari individuati.

Quando un *trust* non individua in modo univoco e preciso i beneficiari attribuendo loro solamente un *contingent interest* si definisce opaco e i redditi prodotti sono interamente e unicamente imponibili IRES in capo al *trust*, senza rientrare in alcun modo nell'imponibile IRPEF dei beneficiari quando tali redditi saranno a loro erogati.

Il dividendo da partecipazione non qualificata è tassato sempre con l'aliquota fissa del 26%.

Il dividendo non in *trust* derivante da una partecipazione qualificata in una società di capitali che non ha optato per la trasparenza fiscale e percepito da una persona fisica è imponibile IRPEF solamente al 49,72% del suo ammontare e non al 100% dal momento che ha già

# STUDIO DE MARCHI

DI ERNESTO DE MARCHI  
DOTTORE COMMERCIALISTA IN VITTORIO VENETO

scontato l'IRES del 27,5% e l'IRAP del 3,9% in capo alla società. Tassazione effettiva sul dividendo erogato dal 11,43% al 21,38%.

Il dividendo in *trust* non commerciale trasparente derivante da una partecipazione qualificata in una società di capitali che non ha optato per la trasparenza fiscale e distribuito a una persona fisica in qualità di beneficiario è imponibile IRPEF al 77,74% del suo ammontare e non al 100% dal momento che ha già scontato l'IRES del 27,5% e l'IRAP del 3,9% in capo alla società. Tassazione effettiva sul dividendo erogato dal 17,88% al 33,42%.

Il dividendo in *trust* non commerciale opaco derivante da una partecipazione qualificata in una società di capitali che non ha optato per la trasparenza fiscale e distribuito a una persona fisica in qualità di beneficiario non è imponibile IRPEF ma il *trust* trattiene e paga IRES sul 77,74% del dividendo distribuito. Tassazione effettiva sul dividendo erogato al 21,38%.

Il dividendo in *trust* commerciale opaco derivante da una partecipazione qualificata in una società di capitali che non ha optato per la trasparenza fiscale e distribuito a una persona fisica in qualità di beneficiario non è imponibile IRPEF ma il *trust* trattiene e paga IRES sul 5% del dividendo distribuito. Questa sarebbe una soluzione molto aggressiva dal punto di vista fiscale con possibile abuso di diritto, da valutare caso per caso. Tassazione effettiva sul dividendo erogato al 1,375%.

Per fare un esempio, nel caso in cui un soggetto persona fisica goda personalmente di un reddito fondiario lordo di 100.000 euro, in base alla struttura giuridica adottata, questi saranno i carichi fiscali finali che tale reddito dovrà complessivamente scontare:

- IRPEF	36.170 €
- <i>trust</i> trasparente	36.170 €
- <i>trust</i> opaco	27.500 €
- S.r.l. immobiliare	41.061 €
- S.r.l. immobiliare partecipata da <i>trust</i> trasparente non commerciale	48.365 €
- S.r.l. immobiliare partecipata da <i>trust</i> opaco non commerciale	46.066 €
- S.r.l. immobiliare partecipata da <i>trust</i> opaco commerciale	32.343 €

Per richiedere un appuntamento al fine di ricevere personalmente maggiori informazioni su questo argomento e valutare assieme se potrebbe essere di vostra utilità, vi invito a compilare l'apposito *form* presente sul sito web [www.studiodemarchi.it/contatti](http://www.studiodemarchi.it/contatti) oppure a scrivere a [info@studiodemarchi.it](mailto:info@studiodemarchi.it). Il primo incontro conoscitivo sarà sempre **GRATUITO** e senza alcun vincolo da parte vostra di prosecuzione del rapporto.

Ernesto De Marchi